



30 gennaio 2026 / ans

Dati statistici relativi alle domande per la concessione del contributo di solidarietà

Periodo aprile 2017 – dicembre 2025

L'essenziale in breve

La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) è entrata in vigore il 1° aprile 2017. Inizialmente le domande per la concessione del contributo di solidarietà dovevano essere presentate all'Ufficio federale di giustizia (UFG) entro la fine di marzo 2018. Con una revisione di legge il Parlamento ha però abrogato questo termine a partire dal 1° novembre 2020, così che gli interessati possono ora presentare le loro domande senza limiti temporali.

Da aprile 2017 a fine dicembre 2024 l'UFG ha ricevuto in totale **11 949 domande, delle quali 11 340 (94,9 %) sono state approvate**, per cui sono stati **concessi** contributi di solidarietà per un totale di **283,5 milioni di franchi**. 446 domande (3,7 %) sono state invece respinte (p. es. perché la misura non aveva comportato direttamente alcuna lesione sufficientemente grave oppure perché gli eventi descritti si erano verificati dopo il 1981). Per quanto riguarda 71 altre domande (0,6 %), non è stato possibile effettuare un esame del contenuto per diversi motivi.

Il maggior numero di domande è stato presentato da persone con domicilio nei Cantoni di Berna (20,7 %) e Zurigo (13,8 %). La quota degli altri Cantoni si è attestata tra 6,7 e 0,2 per cento. Il 5,2 per cento delle domande è giunto dall'estero.

Il 28,5 per cento delle domande è stato presentato da persone delle classi 1940-49, il 27,9 per cento da persone delle classi 1950-59. Le altre persone erano più anziane (19,7 %) o più giovani (24,0 %).

Tra i fatti riferiti dalle vittime spiccavano chiaramente i collocamenti extrafamiliari in età infantile e adolescenziale (soprattutto collocamenti a servizio, in famiglia e in istituti). Altre misure coercitive a scopo assistenziale sono state descritte invece più raramente.



1 Situazione iniziale

Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge federale del 30 settembre 2016¹ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extra familiari prima del 1981 (LMCCE). Questa legge conferisce alle vittime, in segno di riconoscimento e riparazione dell'ingiustizia subita, il diritto a un contributo di solidarietà pari a 25 000 franchi². Questo diritto sussiste quando il richiedente è stato personalmente oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari (in Svizzera) prima del 1981 e, inoltre, è credibile che tali misure hanno causato, come conseguenza diretta, una lesione grave dell'integrità fisica, psichica o sessuale o un grave pregiudizio dello sviluppo intellettuale della vittima³.

Secondo le disposizioni della legge nella sua versione originaria, le domande per la concessione del contributo di solidarietà dovevano essere presentate all'Ufficio federale di giustizia (UFG) entro il 31 marzo 2018⁴. Successivamente questa limitazione temporale è stata considerata insoddisfacente, per cui, grazie agli sforzi politici compiuti, la LMCCE è stata infine sottoposta a revisione e il termine di presentazione precedentemente in vigore è stato abrogato il 1° novembre 2020⁵. Di conseguenza, gli interessati possono ora presentare le loro domande senza limiti temporali.

2 Numero di domande per la concessione del contributo di solidarietà

Grafico 1: Numero di domande

L'UFG ha ricevuto in totale 8921 domande⁶ prima della scadenza del termine di presentazione originariamente previsto (ossia entro fine marzo 2018).

Dopo la scadenza del termine di presentazione, l'UFG ha ricevuto ulteriori 674 domande entro fine ottobre 2020 (ossia prima dell'entrata in vigore della revisione con cui è stato abrogato il termine di presentazione). Per 70 di queste domande è stato possibile, in via eccezionale, ripristinare il termine di presentazione scaduto; esse sono quindi state esaminate secondo il diritto previgente. Le rimanenti 604 domande sono state trattate dopo l'entrata in vigore della revisione di legge⁷.

A partire dal 1° novembre 2020 gli interessati hanno presentato 2354 domande all'UFG.

Pertanto, fino alla fine di dicembre 2025 l'UFG ha ricevuto 11 949 domande per la concessione del contributo di solidarietà.

¹ RS 211.223.13

² Art. 1 e 4 cpv. 1 LMCCE

³ Art. 2, 4 cpv. 5 e 5 cpv. 2 LMCCE. Una lesione diretta e grave dell'integrità o un pregiudizio dello sviluppo intellettuale possono essere stati causati soprattutto da violenza fisica o psichica, abuso sessuale, sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costrizione, somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costrizione o a insaputa della persona in questione, sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a insaputa della persona in questione, sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o dell'assenza di una retribuzione adeguata, impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali, stigmatizzazione sociale.


⁴ Art. 5 cpv. 1 LMCCE (nella versione in vigore fino al 30 ottobre 2020) e art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza correlata.

⁵ Cfr. soprattutto l'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Raphaël Comte «Vittime di misure coercitive. Proroga del termine» sotto [19.471 | Vittime di misure coercitive. Proroga del termine](#).

⁶ In passato l'UFG aveva comunicato un numero totale di 9018 domande. La discrepanza rispetto all'attuale numero di 8921 domande è dovuto a una rettifica dei dati effettuata successivamente e ha diversi motivi (vi erano p. es. persone che hanno illustrato la storia della loro vita all'UFG usando il modulo di domanda, ma che non hanno esplicitamente chiesto alcun contributo di solidarietà e quindi non hanno presentato una domanda effettiva, cosa che è stata accertata soltanto nell'ambito dell'esame approfondito del contenuto della domanda; alcuni fascicoli sono stati conteggiati sebbene per motivi tecnici i loro numeri non fossero collegati ad alcuna domanda registrata, ecc.).

⁷ Art. 21b LMCCE

Numero domande



(Quelle: Bundesamt für Justiz)

Va inoltre sottolineato che in 1175 casi i richiedenti avevano presentato una domanda per la concessione dell'aiuto immediato al Delegato per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale già prima della domanda per la concessione del contributo di solidarietà. Attingendo al fondo per l'aiuto immediato, istituito nel 2014 in stretta collaborazione tra la Tavola rotonda delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale, i Cantoni e la Catena della solidarietà, è stato possibile aiutare persone in condizioni di emergenza finanziaria in modo rapido e senza lungaggini burocratiche, prima ancora che fossero create le basi legali per il contributo di solidarietà. Le corrispondenti domande potevano essere presentate entro il 30 giugno 2015⁸.

3 Informazioni relative ai richiedenti

Grafico 2: Sesso

Le domande per la concessione del contributo di solidarietà sono state presentate nel 57 per cento dei casi da uomini e nel 43 per cento dei casi da donne.

⁸ Ulteriori informazioni sull'aiuto immediato alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale sono reperibili sulla homepage del Delegato per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale al seguente link: [Delegato per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale](#) (nota: questa homepage non viene più aggiornata).




Grafico 3: Età

Per quanto riguarda l'età dei richiedenti, il 28,5 per cento delle domande è stato presentato da persone delle classi 1940-49 e il 27,9 per cento da persone delle classi 1950-59. Per ulteriori dettagli si rimanda al grafico seguente.





Grafico 4: Origine dei richiedenti (domicilio al momento della presentazione della domanda)


Il maggior numero di domande è pervenuto da persone domiciliate nei Cantoni di Berna (20,7 % ossia 2475 domande) e Zurigo (13,8 % ovvero 1649 domande). Per informazioni sugli altri Cantoni si rimanda al grafico seguente.



4 Risultato dell'esame delle domande

Grafico 5: decisioni del settore MCSA

Le domande per la concessione del contributo di solidarietà sono state esaminate dall'UFG (settore MCSA). Prima di prendere una decisione è stata regolarmente consultata anche la commissione consultiva / Cocosol⁹. Il grafico 5 presenta una panoramica delle decisioni adottate.



Spiegazioni:

⁹ Art. 6 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LMCCE.

L'UFG ha potuto approvare il 94,9 per cento delle domande (11 340 domande), con conseguente concessione alle vittime di un contributo di solidarietà pari a 25 000 franchi a persona. Pertanto l'UFG ha versato contributi di solidarietà per un totale di 283,5 milioni di franchi, finanziati in gran parte dalla Confederazione (i contributi di Cantoni, Comuni e altre organizzazioni sono stati pari a soli 5 milioni di franchi circa). Con l'abrogazione del termine di novembre 2020, originariamente previsto per la presentazione delle domande, il loro trattamento è inoltre diventato un mandato permanente della Confederazione, per cui i contributi di solidarietà sono finanziati mediante il budget ordinario (ossia non più mediante il limite di spesa originariamente previsto di 300 milioni di franchi).


È stato esaminato il contenuto del 3,7 per cento delle domande (446 domande), ma i requisiti per il riconoscimento della qualità di vittima (v. n. 1) non erano soddisfatti o non lo erano completamente. Si trattava soprattutto di casi in cui la misura non aveva causato una lesione diretta e sufficientemente grave, gli eventi illustrati non avevano alcuna relazione con misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari oppure in cui i fatti rivendicati si erano chiaramente verificati dopo il 1° gennaio 1981 o esclusivamente all'estero. Anche le domande presentate da congiunti per vittime già decedute rientrano in questa categoria.

Nello 0,6 per cento dei casi (71 domande) non si è nemmeno proceduto a un esame del contenuto della domanda perché, ad esempio, la domanda è stata ritirata (stralcio della procedura dal ruolo) oppure le informazioni fornite non erano complete o erano troppo vaghe e la domanda non è stata integrata nonostante la pertinente richiesta dell'UFG (decisione di non entrata nel merito).

Grafico 6: Procedure di impugnazione

Se il settore MCSA emana una decisione negativa, è possibile fare opposizione e l'UFG esamina nuovamente la domanda. Se questa viene ancora una volta respinta, è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

Alla fine del 2025 risultavano 94 procedure di impugnazione (procedure di opposizione ed eventualmente di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale). Nel 22,3 per cento dei casi (21 casi) è stato possibile approvare le domande grazie alla presentazione di ulteriori argomenti e/o prove. Nel 66 per cento dei casi (62 casi) è stato tuttavia confermato il rigetto iniziale della domanda. L'11,7 per cento delle procedure di impugnazione (11 casi) era ancora pendente alla fine del 2025.



In casi eccezionali è possibile presentare ricorso presso il Tribunale federale contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale relative al contributo di solidarietà¹⁰. Finora il Tribunale federale ha esaminato nel merito solamente un caso e ha respinto il ricorso dell'UFG¹¹. In altri quattro casi il Tribunale federale non ha dato seguito al ricorso delle persone interessate poiché non erano adempiuti i requisiti necessari.

5 Informazioni sulle misure

In termini di tendenza è possibile dire solamente che la stragrande maggioranza delle domande per la concessione del contributo di solidarietà riguardava collocamenti extrafamiliari in età infantile e adolescenziale (soprattutto collocamenti a servizio, in famiglia e in istituti). Tutte le altre misure (p. es. internamento amministrativo, adozioni forzate, sterilizzazioni e aborti forzati, misure coercitive in ambito psichiatrico) sono state invece descritte più raramente dai richiedenti.

I dati disponibili non consentono purtroppo di desumere informazioni più dettagliate in relazione alle misure (p. es. numero esatto dei singoli tipi di misure, numero delle diverse e/o analoghe misure per persona oppure numero di misure in relazione al Cantone di domicilio di allora o attuale del richiedente).

6 Domande?

Per informazioni è possibile contattare il settore MCSA dell'Ufficio federale di giustizia (tel. 058 462 42 84; e-mail: sekretariat@fuersorgerischeschwangsmassnahmen.ch).

¹⁰ Il ricorso presso il Tribunale federale è ammissibile solo se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi (art. 83 lett. x della legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110).

¹¹ Cfr. DTF 149 II 281.